



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 4 del 29/07/2014

OGGETTO: L.R. n. 5 del 24/1/2014 – Approvazione istituzione S.T.O. (Sistema Territoriale Operativo) art. 5, comma 3, e presa d'atto dello schema di convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18,05 nella Casa Municipale a seguito di invito diramato dal Sindaco dott. Nicola Parisi in data 24/07/2014 prot. 5635 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione. Presiede l'adunanza il dott. Nicola Parisi – Sindaco
Fatto l'appello nominale risultano presenti i sigg.

		Presenti	Assenti
1	Nicola PARISI	X	
2	Giuseppe Diego BASTA	X	
3	Maria TRIMARCO	X	
4	Francesco FARAO	X	
5	Domenico SENATORE	X	
6	Gerardina SALIMBENE	X	
7	Giuseppe POETA	X	
8	Nunzio ELIA	X	
9	Francesco FERNICOLA	X	
10	Gregorio FISCINA	X	
11	Mario FREDA	X	
Totale		11	

Assegnati n. 11

In carica n. 11

Presenti n. 11

Assiste il Segretario Comunale Capo, dott.ssa Loredana La Marca

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- le recenti modifiche della normativa statale in tema di governance dei servizi pubblici locali hanno reso necessario l'aggiornamento del quadro normativo regionale attraverso un puntuale riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"* convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 (c.d. *Spending review*) con l'articolo 19, comma 1, ha apportato all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"* convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tra le più significative modificazioni, la sostituzione del comma 27, che pertanto dispone *"Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: ...f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi"*;
- l'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante *"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"*, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e s.m.i., al comma 1, in particolare, ha previsto che le Regioni *"organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi"*;
- il citato comma 1 dell'articolo 3-bis del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011 stabilisce, inoltre, in particolare, che *"la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale"* e che *"le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio"*;
- il comma 1-bis del richiamato articolo 3-bis del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011
- introdotto dal comma 23 dell'articolo 34 del d.l. 179/2012 convertito dalla l. 221/2012 – statuisce che *"le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo"*;
- la Regione Campania ha avviato il processo di regolamentazione ed organizzazione del sistema della governance del servizio rifiuti in conformità con i principi definiti dalla disciplina dell'Unione europea e con le intervenute modifiche del quadro normativo nazionale in materia di svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, procedendo al relativo riordino della normativa regionale di settore attraverso l'approvazione della Legge regionale n. 5 del 24/01/2014 *"Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania"*, pubblicata nel B.U.R.C. n. 7 del 27/01/2014;
- La L.R. 5/2014 ha proceduto al riordino attraverso la modifica della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 e la definizione di disposizioni transitorie e finali volte ad assicurare l'ordinato avvio del processo di transizione al nuovo modello organizzativo e gestionale;

PREMESSO altresì che:

- il decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195 recante *"Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania..."*, convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, all'articolo 11, sulla base delle previsioni di cui alla legge regionale 4/2007 e s.m.i., per evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, aveva disposto il subentro delle amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle relative società, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter, nei contratti in corso con

soggetti privati che svolgevano in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti;

- il richiamato d.l. 195/2009 convertito con modificazioni dalla l. 26/2010, all'articolo 11 comma 2-ter aveva previsto una fase transitoria durante la quale le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuavano ad essere gestite, secondo le esistenti modalità e forme procedurali, dai comuni;
- il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante *"Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale"*, convertito con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2013, n. 11, all'articolo 1 comma 1 primo periodo, come modificato dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante *"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"*, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto il differimento al 30 giugno 2014 del termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del richiamato d.l. 195/2009 convertito dalla l. 26/2010 e conseguentemente la prorogazione della fase transitoria introdotta dal richiamato comma 2-ter, nella quale "le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni";
- il citato d.l. 1/2013 convertito dalla l. 11/2013, all'art. 1 comma 1, secondo periodo, ha, inoltre, espressamente statuito che "A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni";

CONSIDERATO che:

- l'art. 7 bis della L.R. 4/2007, inserito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 5/2014, in merito alle funzioni di organizzazione del servizio ha previsto che "Ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2010) le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani spettano ai Comuni che le esercitano in forma associata nel rispetto delle norme relative all'organizzazione territoriale del servizio previste dalla presente legge. Alle Province spettano le funzioni conferite dalle leggi dello Stato e della Regione, secondo le rispettive competenze.";
- l'art. 15 bis della L.R. 4/2007, inserito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 5/2014, in merito all'organizzazione del servizio ha previsto, in particolare: 007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) e la definizione di disposizioni transitorie e finali volte ad assicurare l'ordinato avvio del processo di transizione al nuovo modello organizzativo e gestionale;

RILEVATO che:

- il decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195 recante *"Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania..."*, convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, all'articolo 11, sulla base delle previsioni di cui alla legge regionale 4/2007 e s.m.i., per evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, aveva disposto il subentro delle amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle relative società, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter, nei contratti in corso con soggetti privati che svolgevano in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti;
- il richiamato d.l. 195/2009 convertito con modificazioni dalla l. 26/2010, all'articolo 11 comma 2-ter aveva previsto una fase transitoria durante la quale le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuavano ad essere gestite, secondo le esistenti modalità e forme procedurali, dai comuni;
- il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante *"Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale"*, convertito con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2013, n. 11, all'articolo 1 comma 1 primo

periodo, come modificato dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto il differimento al 30 giugno 2014 del termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del richiamato d.l. 195/2009 convertito dalla l. 26/2010 e conseguentemente la protrazione della fase transitoria introdotta dal richiamato comma 2-ter, nella quale "le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni";

-il citato d.l. 1/2013 convertito dalla l. 11/2013, all'art. 1 comma 1, secondo periodo, ha, inoltre, espressamente statuito che "A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni";

CONSIDERATO che:

- l'art. 7 bis della L.R. 4/2007, inserito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 5/2014, in merito alle funzioni di organizzazione del servizio ha previsto che "Ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2010) le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani spettano ai Comuni che le esercitano in forma associata nel rispetto delle norme relative all'organizzazione territoriale del servizio previste dalla presente legge. Alle Province spettano le funzioni conferite dalle leggi dello Stato e della Regione, secondo le rispettive competenze.";
- l'art. 15 bis della L.R. 4/2007, inserito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 5/2014, in merito all'organizzazione del servizio ha previsto, in particolare:
 - al comma 1 che "Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è organizzato ed erogato all'interno degli ATO per consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.";
 - al comma 2 che "I Comuni di ciascun ATO esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione del servizio. A tal fine si associano secondo le forme previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sottoscrivendo una convenzione obbligatoria e costituendo, per ciascun ATO, una Conferenza d'ambito, che è l'ente di governo previsto dall'articolo 3 bis del decreto-legge 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011.";
 - al comma 12 che "I rapporti tra i Comuni partecipanti a ciascuna Conferenza d'ambito sono regolati secondo quanto stabilito dal comma 2. La sottoscrizione della convenzione è perfezionata dai Comuni di ciascun ATO entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello schema adottato dalla Regione. In caso di inerzia da parte dei Comuni, la Regione esercita il potere sostitutivo previsto dall'articolo 24.";
 - al comma 13 "La prima seduta della Conferenza d'ambito è convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti e si svolge entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione. In difetto di tempestiva convocazione provvede il Presidente della Regione o suo delegato. La Conferenza d'ambito, entro trenta giorni dal suo insediamento, approva il regolamento di funzionamento sulla base dello schema adottato dalla Regione.";
- la legge regionale ha individuato nella convenzione prevista dall'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000 lo strumento giuridico per l'esercizio in forma associata da parte dei Comuni delle funzioni di organizzazione del servizio loro attribuite, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate;
- al fine di assicurare l'attuazione delle previsioni dell'articolo 15 bis della legge regionale 4/2007 l'art. 11 comma 1 della LR 5/2014 ha previsto che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale adotti lo schema tipo delle convenzioni, sentito il Consiglio delle autonomie locali o, se non ancora costituito, la Conferenza Regione-autonomie locali;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale della Campania, in attuazione dell'art. 11, comma 1, della richiamata Legge Regionale, ha proceduto all'adozione dello schema tipo di convenzione con la Deliberazione n. 84 del 28 marzo 2014, pubblicata nel BURC n. 23 del 7 aprile 2014;

LETTA la nota prot. 2014.0248585 dell'8 aprile 2014, con la quale il Dirigente della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, ha fatto notare "il rilievo che assume, per la prosecuzione del processo di transizione alla piena operatività dei nuovi assetti organizzativi e gestionali, la puntuale attuazione da parte dei Comuni degli adempimenti previsti dall'art. 15 bis della L.R. 4/2007, inserito dall'art. 6 comma 1 della L.R. 5/2014 che dispone al comma 12, in particolare che "La sottoscrizione della convenzione è perfezionata dai Comuni di ciascun ATO entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello schema adottato dalla Regione. In caso di inerzia da parte dei Comuni, la Regione esercita il potere sostitutivo previsto dall'articolo 24"

VISTO l'art. 24 della L.R. n. 4/2007 il quale dispone che i poteri sostitutivi attribuiti alla regione dalla presente legge sono esercitati dal presidente della giunta regionale, il quale, previa diffida ed assegnazione di un termine ad adempiere nei successivi trenta giorni, provvede, in caso di ulteriore inerzia, mediante la nomina di un commissario ad acta;

RITENUTO di dover procedere all'adozione dello schema di convenzione "Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni dell'A.T.O. per l'esercizio in forma associata ai sensi degli artt. 7 bis e 15 bis L.r. 28 marzo 2007, n. 4 delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti", come approvato dalla Giunta Regionale sulla base delle richiamate disposizioni legislative statali che assegnano ai Comuni la titolarità delle funzioni fondamentali, tra le quali "l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi", che ne stabiliscono l'esercizio in forma obbligatoriamente associata e che prevedono da parte della Regione l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica attraverso la definizione del perimetro degli ambiti territoriali ottimali e l'istituzione degli enti di governo degli stessi;

VISTI

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la legge regionale 28 marzo 2007 n. 4 "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- il decreto-legge 30 dicembre 2009 n.195 recante "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania...", convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26;
- il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135;
- il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale", convertito con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2013, n. 11;
- il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15;
- la legge regionale n. 5 del 24/01/2014 "Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania";

PRESO ATTO che nel corso della prima riunione ufficiale dell'assemblea dell'ATO Salerno, convocata dietro invito del Sindaco del Comune capoluogo di provincia, sono emerse numerose criticità soprattutto relativamente allo schema di convenzione predisposto dalla Regione Campania n. 84 del 28-03-2014 che non salvaguarda, nella sostanza, i piccoli Comuni che già esercitano in proprio ed in maniera efficiente ed efficace il servizio senza comportare costi eccessivi e debiti che finiscono per riverberarsi sui cittadini attraverso un aumento delle tariffe del servizio rifiuti;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tenutasi in data _____ presso la sede della Comunità "Zona Alto Sele-Tanagro" è stato ribadito, tra tutti i Sindaci presenti (Caggiano, Calabritto, Caposele, Salvitelle, Buccino, Senerchia, Contursi Terme, Palomonte, Ricigliano, Santomena, Colliano, Castelnuovo di Conza, San Gregorio Magno, Oliveto Citra e Campagna) la necessità ed opportunità di proporre l'istituzione di un STO (Sistema Territoriale Operativi) tra tutti i Comuni ricadenti nel territorio del Sele-Tanagro già facenti parte dell'omonima Comunità Montana con l'aggiunta dei Comuni di **Caposele, Calabritto, Senerchia (AV) ed i Comuni di Postiglione, Petina, Pertosa;**

RITENUTO, altresì, che è ferma intenzione dei predetti Comuni, di ribadire la necessità che, come peraltro previsto anche dalla citata legge regionale n. 7/2014, si dia la possibilità che ciascun Comune possa continuare ad esercitare singole fasi del servizio integrato in maniera da massimizzare l'efficienza del servizio medesimo e fare sì che gli Enti virtuosi non si debbano accollare i costi di altri Comuni che, poi, inevitabilmente, dovrà scaricare sui propri cittadini;

Presenti: 11 (UNDICI)

Votanti: 11 (UNDICI)

Favorevoli: 08 (OTTO)

Contrari: 03 (TRE) : **CONSIGLIERI FERNICOLA, FREDA E FISCINA**

DELIBERA

1. di aderire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 L.r. 28 marzo 2007, n. 4, all'ATO SALERNO demandando al Sindaco la sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 1);

1. di proporre alla conferenza d'ambito dell'ATO Salerno, l'istituzione del seguente STO (Sistema Territoriale Operativo):

STO "SELE-TANAGRO-ALBURNI" formato dai seguenti Comuni:

- Campagna, Buccino, San Gregorio, Palomonte, Contursi Terme, Ricigliano, Romagnano al Monte, Caggiano, Auletta, Salvitelle, Pertosa, Colliano, Oliveto Citra, Santomena, Castelnuovo di Conza, Laviano, **Caposele (AV), Calabritto (AV), Senerchia (AV), Petina, Postiglione, Pertosa;**

3. prendere atto dello schema di Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 da sottoscrivere tra i Comuni dell'A.T.O. Salerno per l'esercizio in forma associata ai sensi degli artt. 7 bis e 15 bis L.r. 28 marzo 2007, n. 4 delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti, allegato al presente atto per formare parte integrante e sostanziale dello stesso, fermo restando la necessità di modificarlo ed integrarlo nella parte relativa alla istituzione dell'ufficio comune della conferenza d'ambito, dell'obbligo degli enti convenzionati e dei rapporti finanziari nel senso che detti articolati devono essere riformulati in maniera tale da non comportare alcun costo aggiuntivo per i Comuni aderenti rispetto a quello che attualmente sostengono per la gestione del servizio rifiuti ed in maniera tale da consentire la continuità della gestione del servizio da parte dei Comuni qualora più vantaggioso sotto l'aspetto economico ed organizzativo;

4. di proporre, altresì, in sede di riunione di conferenza di ambito e di assemblea ristretta del Sistema Territoriale Operativo di cui farà parte il Comune di BUCCINO che, rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 comma 2 della legge regionale n. 5/2014, per i Comuni che

esercitano in maniera economica, efficiente ed efficace il servizio di raccolta, trasporto e conferimento di tutte le frazioni di rifiuti in maniera diretta e/o in forma associata, l'affidamento del servizio riguarderà solo ed esclusivamente le restanti fasi del ciclo integrato;

5. di precisare che l'approvazione della presente non costituisce acquiescenza alla proposta di bozza di convenzione proposta ed approvata dalla Regione Campania, ritenendo di riservare al Comune di Buccino la possibilità di procedere ad eventuale e successiva revoca della medesima, qualora, dalla prima o dalle successive riunioni di ambito tra tutti i Comuni interessati, dovessero emergere eventuali proposte di modifica e di integrazioni finalizzate al miglioramento del sistema organizzativo della gestione rifiuti;

6. di rendere, stante l'urgenza, con votazione separata e per alzata di mano che ha dato il medesimo esito della votazione principale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 TUEL.

Interventi relativi al Consiglio comunale del 29.07.2014 n. odg 04

Il Sindaco espone che la Regione Campania ha legiferato per la gestione rifiuti urbani e assimilati e che c'era termine per costituirsi in ATO e che l'assemblea dei sindaci ha chiesto proroga. Aggiunge che la legge cancella i consorzi e che le competenze passano ai Comuni;

Evidenzia, altresì, che la legge consente anche di fare le unioni di comuni e che vi è omologazione della tariffa su tutto il territorio punto sul quale vi è dissenso; aggiunge che è stata fatta conferenza tra Sindaci comprendenti la Comunità montana Alto e Medio Sele con altri cinque comuni.

Illustra che occorre approvare lo STO da parte del Consiglio comunale assieme allo schema di convenzione ove occorre aggiungere che "Il Comune di Buccino partecipa all'istituzione dello STO e sistema territoriale operativo ai sensi dell'art. 5 comma 3 Legge regionale nella misura in cui diminuisce il carico tributario da parte dei cittadini . Altrimenti il Comune di Buccino provvederà al servizio intraprendendo altre iniziative";

Il consigliere Fernicola chiede di sapere perché non c'è Sicignano;

Il Sindaco risponde che tale comune, sebbene invitato, non ha ritenuto di partecipare;

Il Consigliere Fiscina espone che il problema rifiuti è sentito ovunque e che Buccino ha preso sottogamba la questione ambiente; espone sussistere debito pregresso;

Il Consigliere Senatore espone che a breve spariranno gli odori e che si stanno aggiustando le vasche per depuratore;

Il Consigliere Fernicola afferma che vi è debito pregresso e che attualmente la raccolta rifiuti è problematica . Afferma che occorre garantire servizio basato sull'economicità della gestione; preannuncia voto favorevole della minoranza alla costituzione dell'ambito;

Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni dell'A.T.O. SALERNO per l'esercizio in forma associata ai sensi degli artt. 7 bis e 15 bis L.r. 28 marzo 2007, n. 4 delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di, in, nella sede del Comune di innanzi a me, Dott., Segretario Generale come tale abilitato a ricevere e rogare contratti per conto dell'Ente che ai fini del presente atto assume, ai sensi dell'art. 15 bis comma 6 della L.R. n. 4/2007, il ruolo di Comune Capofila della presente convenzione, sono presenti i signori:

- nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di,
codice fiscale,
-, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di,
codice fiscale,
-, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di,
codice fiscale,
-, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di,
codice fiscale,
-

comparenti, della cui identità personale e poteri io, Segretario Generale rogante, sono personalmente certo, i quali dichiarano di intervenire nel presente atto e di sottoscriverlo non per sé ma in rappresentanza dei rispettivi, sopra indicati, Enti e che convengono quanto appresso.

Premesso

- che, ai sensi del comma 1 bis, dell'art 3 bis del D.L. 138/2011, introdotto dalla L. 221 del 17/2012 di conversione del D.L. 179/2012, "le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1" del medesimo art. 3 bis;
- che, l'art. 2, comma 2 bis, lett. b) della L.R. n. 4 del 28 marzo 2007 come introdotto dalla legge della Regione Campania n. 5 del 24 gennaio 2014 individua nell'A.T.O. la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale, secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
- che, in particolare, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, la perimetrazione degli A.T.O. in Campania è definita dall'art. 15 della L.R. n. 4 del 28 marzo 2007, nonché dall'Allegato A alla medesima legge regionale, introdotto dalla L.R. n. 5 del 24 gennaio 2014;
- che l'art. 7 bis della L.R. 4/2007 attribuisce le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai Comuni, che le esercitano in forma associata all'interno della Conferenza d'ambito di cui all'art. 15 bis della L.R. 4/2007 stessa;
- che l'art. 15 bis della L.R. 4/2007 individua la Conferenza d'ambito quale ente di governo dell'A.T.O. e ne prevede la costituzione attraverso la sottoscrizione della presente convenzione;
- che, con particolare riferimento al segmento di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti, al fine di consentire l'organizzazione puntuale dei servizi in base alle diversità territoriali e favorire l'efficienza gestionale, ciascun A.T.O. può essere articolato in aree omogenee, denominate Sistemi Territoriali Operativi (S.T.O.), delimitati sulla base dei criteri e secondo le modalità di cui all'art. 15 commi 3, 4 e 5 della L.R. 4/2007;

- che, in caso di decisioni riguardanti esclusivamente i singoli S.T.O., la Conferenza d'ambito si riunisce in seduta ristretta definita dall'art. 2, comma 2 bis, lett d) della L.R.4/2007 e secondo quanto disciplinato dall'art. 15 bis della medesima legge regionale;
 - che i Comuni qui costituiti, in attuazione delle prescrizioni normative summenzionate, intendono attivare per il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati lo svolgimento associato delle funzioni loro assegnate, senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli, responsabilità e/o costi, massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione del servizio.
- Tutto quanto sopra premesso convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

OGGETTO

Con la presente convenzione, i Comuni dell'A.T.O., così come sopra rappresentati, si associano, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, costituendo la Conferenza d'ambito (da qui in poi, Conferenza) per l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse ai servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, come meglio specificati di seguito.

Art. 3

FINALITÀ

Al fine di conseguire economie di scala ed un migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale), oltre che una maggiore economicità del servizio, gli enti firmatari, con la presente convenzione, costituiscono la Conferenza d'ambito "SALERNO", per lo svolgimento in forma associata delle funzioni amministrative e delle attività di cui all'art. 15 bis, comma 5 della L.R. n. 4/2007.

Art. 4

CONFERENZA D'AMBITO

La Conferenza d'ambito è composta dai Sindaci in carica o dai legali rappresentanti dei Comuni dell'A.T.O.. Ai sensi della L.R. 4/2007 e della L.R. 5/2014 e secondo le modalità di cui agli articoli che seguono, al suo interno vengono individuati:

- 1) il Presidente;
- 2) due vicepresidenti
- 3) il Comitato Direttivo.

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 15 bis comma 10 della L.R. 4/2007, per l'attuazione dei compiti ad essa attribuiti la Conferenza si avvale dell'Ufficio Comune di cui al successivo art. 9.

Art. 5

COMPITI DELLA CONFERENZA D'AMBITO

La Conferenza d'ambito delibera in merito alle attività assegnate dal quadro normativo di riferimento, anche tenendo conto degli orientamenti proposti dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento.

In particolare, fermo restando le competenze che le norme statali assegnano alle Regioni, ciascuna Conferenza d'ambito, per l'ATO di riferimento, svolge le seguenti attività:

- a) predisporre e approva i piani d'ambito e gli altri atti di pianificazione, in coerenza con le linee guida e gli indirizzi emanati dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera cc bis) della L.R. 4/2007;
- b) valuta le proposte riguardanti l'organizzazione del servizio all'interno di ciascuno STO, previste nei commi 7 e 8 dell'art. 15 bis della L.R. 4/2007, integrandole, se pertinente, all'interno del piano d'ambito anche disponendo l'utilizzo congiunto da parte di più STO di impianti intermedi ricadenti in sistemi territoriali differenti;
- c) definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni, e ne indica i relativi standard;

- d) definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale e le eventuali compensazioni economiche, ai sensi dell'articolo 16 bis della L.R. 4/2007;
- e) determina, per quanto di competenza, la tariffa relativa all'erogazione del servizio che ciascun Comune integra all'interno del relativo tributo comunale sui rifiuti, in coerenza con le previsioni dell'art. 15 bis comma 5 lettera e) della L.R. 4/2007;
- f) individua, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla legislazione statale, le modalità di gestione del servizio e dei singoli segmenti in esso compresi tra le alternative previste dalla disciplina vigente, motivandole con una relazione che rende conto delle ragioni della scelta e della sussistenza dei requisiti stabiliti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale indicando, se previste, le compensazioni economiche.

Art. 6

FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA D'AMBITO

Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti dell'A.T.O. convoca la prima seduta della Conferenza che si svolge entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

In difetto di tempestiva convocazione, vi provvede il Presidente della Regione, o suo delegato, ai sensi dell'art. 15 bis comma 13 della L.R. 4/2007.

Per le elezioni del Presidente e dei due vicepresidenti ciascun Sindaco esprime un numero di voti proporzionale al numero di abitanti del proprio comune. Per ciascuna carica, risulta eletto il Sindaco che riceve il maggior numero di voti, fermi restando i quorum deliberativi di cui alla L.R. 4/2007 art. 15 bis comma 6.

La convocazione e lo svolgimento delle adunanze della Conferenza d'ambito si svolgono secondo le modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento di cui all'art. 15 bis comma 13 della L.R. 4/2007.

Ai fini della partecipazione e rappresentanza del Comune alle sedute della Conferenza, ciascun Sindaco può conferire una delega, anche permanente, ad un Assessore della propria Giunta Municipale. La delega deve essere conferita per iscritto e della stessa occorre dare atto nel verbale della seduta e prova mediante allegazione al predetto verbale.

I Comuni che, ai sensi dell'art. 14 comma 28 del D.L. 78/2010, esercitano in forma associata le funzioni fondamentali di cui al comma 27 lett. f) del medesimo articolo 14, sono unitariamente rappresentati nella Conferenza d'ambito, secondo le modalità previste dai rispettivi atti associativi, ad eccezione della prima seduta, al fine di garantire rappresentatività ai singoli Comuni nell'elezione del Presidente e dei due vicepresidenti.

I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Comuni.

Fino all'elezione del Presidente, le relative funzioni sono assicurate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.

Il Segretario della Conferenza è il Segretario del Comune in cui la stessa ha sede.

Nel contesto delle adunanze della Conferenza, il Segretario verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei presenti e procede alla verbalizzazione dell'attività della seduta. Le deliberazioni della Conferenza, redatte dal Segretario, sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale, ultimo, ne cura la trasmissione agli enti convenzionati, anche avvalendosi dell'Ufficio Comune.

Le deliberazioni adottate dalla Conferenza sono pubblicate sui siti web di tutti i Comuni convenzionati e pubblicizzate secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 267/2000.

La partecipazione alle sedute della Conferenza è gratuita e non dà diritto a rimborsi. Le spese sostenute dai Sindaci partecipanti o loro delegati sono a carico dei Comuni di appartenenza.

Qualora le decisioni riguardino esclusivamente i singoli S.T.O., la Conferenza d'ambito si riunisce in seduta ristretta, con la sola partecipazione dei Sindaci dei Comuni ricadenti all'interno del corrispondente territorio, o loro delegati. Tali sedute sono convocate e presiedute dal Presidente

della Conferenza d'ambito, che può delegare detta competenza, in forma scritta per ciascuna convocazione, al Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti dello S.T.O.

Il funzionamento dell'assemblea ristretta è disciplinato dalle medesime norme che regolano il funzionamento delle ordinarie sedute plenarie.

Nel corso della prima riunione dell'assemblea ristretta, i Sindaci dei Comuni ricadenti nello S.T.O. eleggono il proprio rappresentante nel Comitato Direttivo di cui all'art. 15 bis comma 9 della L.R. 4/2007 con le stesse modalità stabilite per l'elezione del Presidente della Conferenza d'ambito.

Art. 7

COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

- rappresenta legalmente la Conferenza d'ambito;

- convoca e presiede le adunanze della Conferenza, sia in seduta plenaria che ristretta;

- regola lo svolgimento delle sedute della Conferenza ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

- individua e nomina il Direttore dell'Ufficio Comune di A.T.O. in attuazione dell'art. 15 bis comma 10 della L.R. 4/2007, su proposta del Comitato Direttivo.

Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte da uno dei due vicepresidenti, con precedenza al membro più anziano. In generale, i due vicepresidenti svolgono attività di supporto al Presidente.

Nelle assemblee ristrette il Presidente della Conferenza d'ambito ha diritto di voto solo in occasione delle riunioni riguardanti lo S.T.O. nel quale ricade il Comune di cui è Sindaco.

Art. 8

COMPITI DEL COMUNE SEDE DI CONFERENZA D'AMBITO (COMUNE CAPOFILO)

Il Comune sede della Conferenza d'ambito (da qui in poi, Comune capofila) si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna, con la massima diligenza, sia a perseguire gli scopi dell'aggregazione, sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti convenzionati.

Detto Comune apre un conto corrente dedicato su cui saranno registrate le relative poste in entrata ed in uscita.

Art. 9

UFFICIO COMUNE DELLA CONFERENZA D'AMBITO

L'Ufficio Comune della Conferenza d'ambito (di seguito "Ufficio") è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico - amministrative finalizzate all'organizzazione integrata o di singole componenti del servizio di cui all'art. 2 comma 2 bis lett. a) della L.R. 4/2007, in attuazione della presente convenzione, in coerenza con la disciplina comunitaria, statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale. Ai sensi dell'art. 15 bis comma 10 della L.R. 4/2007, l'Ufficio è localizzato presso

L'Ufficio è unico centro di spesa ed opera come unica stazione appaltante all'interno dell'A.T.O. relativamente all'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da disporre in forma integrata o per singolo segmento di servizio.

I costi del servizio convenzionato, comprese le eventuali spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti sottoscrittori secondo le modalità specificate dal presente articolo.

Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri riguardanti i costi del personale, le spese di gestione, l'acquisto di beni e servizi ed eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato. A copertura dei costi complessivi del servizio associato si provvede:

a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore del Comune capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore degli enti locali per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;

b) con i trasferimenti degli enti locali a favore del Comune capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.

La copertura degli eventuali costi di cui alla lett. b) del comma precedente è sostenuta dagli enti associati e ripartita proporzionalmente, al netto di eventuali contributi, sulla base delle decisioni della Conferenza d'ambito e secondo quanto stabilito al successivo art. 13, ed è quantificata in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli Comuni.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio associato è affidata all'Ufficio Comune il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Lo stesso Ufficio provvede all'inventario degli eventuali beni mobili di nuova acquisizione la cui proprietà sarà ripartita proporzionalmente tra i Comuni convenzionati nella misura stabilita dalla Conferenza.

Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire per quota parte nei bilanci preventivi dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione, è approvato dalla Conferenza, su proposta dell'Ufficio stesso, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il conto consuntivo relativo al funzionamento dell'Ufficio, da inserire per quota parte nei conti consuntivi dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione, è approvato annualmente dalla Conferenza, entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro il sesto mese successivo.

Ciascun Comune convenzionato procede al versamento in favore della Conferenza d'ambito dell'eventuale quota a proprio carico per il funzionamento dell'Ufficio Comune con le seguenti modalità:

- il per cento entro il (inserire giorno e mese) di ciascun anno;

- il saldo entro il (inserire giorno e mese) dell'anno successivo.

Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio.

L'Ufficio si avvale della struttura organizzativa del Comune capofila e/o degli uffici dei Comuni convenzionati per tutta l'attività amministrativa, tecnica e contabile. In particolare, l'Ufficio opera con personale del Comune capofila e/o, eventualmente, con personale degli altri enti locali convenzionati, nel rispetto di quanto previsto dal Titolo III, Capo II (artt. 13 - 15) del CCNL del 22/01/2004 ss.mm.ii. - comparto Regione ed Enti Locali.

La Conferenza d'Ambito definisce il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore designato per l'Ufficio Comune, ivi inclusa la ripartizione degli oneri finanziari. A tale ultimo proposito, la Conferenza d'Ambito determina, altresì, la riduzione, in misura proporzionale all'onere finanziario del personale conferito, della quota dovuta dal Comune per il funzionamento dell'Ufficio.

Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune.

L'Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza proprie o delegate, di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica.

Art. 10

COMPITI DELL'UFFICIO COMUNE DELLA CONFERENZA D'AMBITO

In riferimento ai servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché agli altri servizi previsti dall'ordinamento e dalla presente convenzione, l'Ufficio Comune svolge le attività istruttorie e tecnico-amministrative collegate all'attuazione dei compiti della Conferenza d'ambito. In particolare, l'Ufficio espleta le seguenti attività:

- a) cura la predisposizione del Piano d'ambito e degli altri atti di pianificazione, in coerenza con le linee guida e gli indirizzi regionali, sottoponendoli all'approvazione della Conferenza;
- b) gestisce le istruttorie riguardanti la valutazione delle proposte inerenti i servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti avanzate, ai sensi dell'art. 15 bis comma 8 della L.R. 4/2007, dalle assemblee ristrette;

- c) opera le elaborazioni inerenti la definizione dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni in capo alla Conferenza d'ambito e fornisce indicazioni in merito ai relativi standard;
 - d) cura la predisposizione del contratto di servizio attenendosi alle prestazioni qualitative e quantitative di cui al punto precedente, nonché agli obblighi di servizio pubblico e universale;
 - e) pone in essere le attività istruttorie atte a garantire che la carta dei servizi si attenga ai livelli prestazionali stabiliti, nonché agli obblighi di servizio pubblico e universale;
 - f) effettua le valutazioni funzionali alla determinazione delle tariffe relative all'erogazione dei servizi, tenendo conto delle eventuali differenziazioni tariffarie, ai sensi dell'art. 15 bis comma 5 lett. e) della L.R. 4/2007;
 - g) supporta la Conferenza d'ambito nella individuazione della modalità di gestione dei servizi, svolgendo le opportune analisi e redigendo la relazione di cui all'art. 34 del D.L. 179/2012, sottoponendola all'approvazione della Conferenza stessa;
 - h) svolge, secondo le forme deliberate dalla Conferenza, le procedure di affidamento dei servizi per l'intero territorio dell'A.T.O. in attuazione di quanto disciplinato dall'art. 20 della L.R. 4/2007 e in aderenza alla disciplina comunitaria e nazionale;
 - i) sottoscrive, per mano del Direttore, il contratto con il gestore;
 - j) trasmette i contratti stipulati ai rispettivi Comuni al fine di consentire agli stessi di poter assumere gli atti di competenza;
 - k) sovrintende alla fase di transizione al gestore unico di A.T.O. o S.T.O., secondo le modalità previste dall'art. 20 commi 7 e 8 della L.R. 4/2007;
 - l) coordina il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'A.T.O.;
 - m) supporta i Comuni dell'A.T.O. negli adempimenti previsti dall'art. 198 del D.Lgs. 152/2006, per quanto di competenza;
 - n) agevola la transizione al nuovo modello organizzativo coordinando le attività utili al completamento, da parte degli enti competenti, degli adempimenti di cui all'art. 15 della L.R. 5/2014;
 - o) trasmette alla Regione ogni atto o documento necessario allo svolgimento delle funzioni di controllo di cui la Regione è titolare.
- Sulla base delle indicazioni della Conferenza o del Presidente, inoltre, l'Ufficio può promuovere e coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per il perseguimento delle finalità della L.R. 4/2007, nonché degli strumenti pianificatori regionali e di ambito.

Art. 11

COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è istituito dalla Conferenza d'ambito, al proprio interno, nel rispetto dell'art. 15 bis comma 9 della L.R. 4/2007.

È composto dal Presidente della Conferenza d'ambito, che lo presiede, e da un rappresentante per ciascuno S.T.O., eletto dalla rispettiva assemblea ristretta.

Il Comitato Direttivo svolge le attività utili alla realizzazione dei compiti di cui al comma 9 dell'art. 15 bis della L.R. 4/2007.

Supporta, inoltre, il Presidente della Conferenza d'ambito nella individuazione del Direttore dell'Ufficio Comune, segnalando uno o più dirigenti selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica tra il personale già in servizio presso i Comuni dell'A.T.O.

Art. 12

OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI

I Comuni appartenenti all'A.T.O. assicurano la partecipazione del Sindaco, o del suo delegato, alla Conferenza d'ambito ed espletano singolarmente i seguenti adempimenti:

- a) definiscono i regolamenti di cui all'art. 1 commi 659 e 660 della L. 147/2013;
- b) curano, coordinandosi con l'Ufficio Comune, gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei territori di rispettiva competenza;

- c) gestiscono, se delegati dalla Conferenza d'ambito, l'applicazione del contratto relativo all'esercizio degli impianti ricadenti sul proprio territorio;
- d) curano gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti i servizi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani per la quota di pertinenza;
- e) trasmettono all'Ufficio Comune, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 5/2014, gli archivi dei contribuenti sottoposti a tassazione e/o tariffazione, con specifica indicazione dei rispettivi flussi finanziari suddivisi per esercizio finanziario;
- f) trasmettono all'Ufficio Comune, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 5/2014, la documentazione relativa ai servizi e alle gestioni affidate o svolte in economia, nonché la documentazione relativa agli impianti della cui gestione sono responsabili;
- g) collaborano con l'Ufficio Comune della Conferenza d'ambito nella fase di transizione al gestore unico di A.T.O. o S.T.O. disciplinata dall'art. 20 commi 7 e 8 della L.R. 4/2007. In particolare, i Comuni verificano se i contratti di servizio sottoscritti con i gestori già operanti sul proprio territorio presentino clausole di recesso e/o risoluzione nel caso di avvio della gestione unitaria del servizio per tutti o parte dei Comuni dell'ambito e/o dello S.T.O. da parte della Conferenza d'ambito. A seguito di tale verifica, qualora ne sussistano le condizioni, provvedono alla risoluzione di detti contratti.

Ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base dei rispettivi contratti, ai gestori dei servizi per la quota di pertinenza.

I Comuni convenzionati esercitano, inoltre, ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Informano in tempo reale l'Ufficio Comune di A.T.O. di tutti gli provvedimenti contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

I Comuni sottoscrittori si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a rendere disponibile il personale necessario, avvalendosi prioritariamente delle professionalità già presenti nei singoli enti facenti parte dell'A.T.O. Eventuali successive implementazioni potranno essere definite dalla Conferenza.

Il personale assegnato al servizio associato mette in atto ogni forma di collaborazione che renda l'azione più efficace, efficiente ed economica, nel rispetto delle relative professionalità. Lo stesso è tenuto a conformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Ufficio Comune e svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi assegnati dalla Conferenza.

La fruizione di ferie, congedi e/o altre assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse, nel rispetto del contratto collettivo, dal responsabile dell'Ufficio di appartenenza ovvero dal Direttore dell'Ufficio Comune al quale sia fatta specifica richiesta da parte del dipendente.

L'aggiornamento e la formazione del personale vengono programmati, organizzati e condotti sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

Art. 13

RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

I Comuni convenzionati si impegnano a corrispondere la propria quota di finanziamento per il funzionamento dell'Ufficio Comune ed a versarla con le modalità di cui all'art. 9 della presente convenzione e secondo le indicazioni dal Direttore del medesimo Ufficio.

Le spese di funzionamento della gestione associata, nonché di programmazione e di espletamento delle attività della Conferenza d'ambito, compresi gli incarichi esterni, sono suddivise fra gli enti aderenti in base alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento valido.

Sono considerate spese di gestione associata tutte le spese sostenute per l'attuazione delle attività della Conferenza d'ambito, anche se i benefici diretti ed indiretti riguardano soltanto alcuni tra i Comuni associati.

Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno o più Comuni dell'A.T.O. per attività gestionali e di

controllo di loro esclusiva competenza. In tal caso, le spese discendenti da tali responsabilità sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente nella partecipazione alla gestione associata.

A garanzia dell'adempimento di tali obblighi, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, gli enti aderenti si impegnano, nel termine di novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a costituire un fondo comune presso la Tesoreria del Comune capofila, mediante il versamento di un contributo pari a 0,50 (zero virgola cinquanta) euro per abitante, come risultante dall'ultimo censimento.

Il fondo viene svincolato con la scadenza della presente convenzione.

Art. 14

DURATA

~~La presente Convenzione ha durata di 9 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.~~

Art. 15

RINVIO

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda, oltre che alla normativa vigente, al Regolamento di funzionamento che sarà adottato dalla Conferenza d'Ambito, nonché a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni associati, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 16

REGISTRAZIONE

Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l'Agenzia delle Entrate con spese a carico dei Comuni sottoscrittenti.

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho letto questo atto ai comparenti che con me lo sottoscrivono.

È scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, ma per mia cura, ed è composto da pagine e fin qui della facciata.

P. IL COMUNE DI

IL PRESIDENTE

F.to come all'originale



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to come all'originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo, copia delle persone deliberazione è stata:

affissa all'albo pretorio il 4 AGO. 2014 reg. al n° _____
 per la prescritta pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino, 4 AGO. 2014

Il Responsabile Albo Pretorio
 F.to *Sabato A. Trimarco*

 IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Dott.ssa Loredana La Marca

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
 È divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.

Buccino, 4 AGO. 2014



Il Segretario Comunale
 F.to Dott.ssa Loredana La Marca

Buccino, 4 AGO. 2014



Per copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale
 Dott.ssa Loredana La Marca